

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6050 del 30/10/2024
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento per la produzione di biogas / biometano localizzato nel Comune di Mirandola (MO), via Mercadante n.22, richiesta dalla Società Agricola Emiliana Energy s.r.l., sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di EMISSIONI IN ATMOSFERA, SCARICHI IDRICI, RUMORE e UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO - Rif. SUAP n.446/2024 - Prat. Sinadoc n.26784/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6334 del 30/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno trenta OTTOBRE 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento per la produzione di biogas / biometano localizzato nel Comune di Mirandola (MO), via Mercadante n.22, richiesta dalla Società Agricola Emiliana Energy s.r.l., sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di EMISSIONI IN ATMOSFERA, SCARICHI IDRICI, RUMORE e UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO.

Rif. SUAP n.446/2024

Prat. Sinadoc n.26784/2024

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13/03/2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 07/04/2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7/04/2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'articolo 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Legge 07/08/1990, n.241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, rilasciata da Arpae Modena con determinazione DET-AMB-2016-634 del 15/03/2016;

VISTA l'istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) presentata al Comune di Mirandola in data 17/06/2024 (prot. gen. n.25018) e in data 04/07/2024 (prot. gen. n.27689), acquisita da Arpae SAC con prot. n.132865 del 19/07/2024 dalla Società Agricola Emiliana Energy s.r.l., con sede legale in via del Macello n.30C, Comune di Bolzano (MO), per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'attività di produzione di biogas / biometano svolta presso lo stabilimento ubicato in via Mercadante n.22 in Comune di Mirandola (MO) sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Dlgs n.152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995;

l'istanza è presentata per la modifica di tutti i titoli abilitativi settoriali;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota prot. n.132865 del 19/07/2024 il SUAP ha indetto la conferenza dei servizi decisoria in modalità ASINCRONA all'interno della quale acquisire il provvedimento di AUA;
- con nota prot. Arpae n. 137354 del 26/07/2024, Arpae SAC ha comunicato agli interessati l'elenco dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA;
- con nota prot. Arpae n.162823 del 10/09/2024, sono state acquisite (tramite SUAP) le integrazioni richieste dalla Conferenza di Servizi;
- poiché entro il termine perentorio fissato con la convocazione della Conferenza di Servizi non risultavano acquisiti tutti i pareri/provvedimenti richiesti, con nota acquisita agli atti con prot. n.180857 del 08/10/2024, il SUAP ha quindi convocato la Conferenza di Servizi in modalità SINCRONA per il giorno 10/10/2024;
- la seconda conferenza in modalità sincrona è stata convocata dal SUAP per il giorno 18/10/2024, con nota prot. Arpae n.184525 del 11/10/2024;
- la Conferenza di Servizi decisoria si è conclusa positivamente con la riunione del 18/10/2024 (rif. verbale conclusivo, prot. comunale n.0044637/2024 del 30/10/2024);

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- parere favorevole, espresso dal Servizio Urbanistica Ambiente SUE del Comune di Mirandola con protocollo prot. 39862 del 30/09/2024, acquisito agli atti di Arpae con protocollo n.184525 del 11/10/2024, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n.188268 del 18/10/2024, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere igienico-sanitario favorevole, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, espresso durante la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria;
- contributo istruttorio relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n.188268 del 18/10/2024;
- parere favorevole in merito all'impatto acustico, espresso dal Comune di Mirandola con protocollo prot. 41428 del 10/10/2024, acquisito agli atti di Arpae con protocollo n.184525 del 11/10/2024;

DATO ATTO inoltre che il presente atto è predisposto in considerazione dei pareri e dei contributi istruttori espressi elencati sopra ed è condizionato alla conclusione positiva della Conferenza di Servizi, nell'ambito della quale deve essere perfezionata l'acquisizione dei contributi favorevoli di:

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n.108/2022, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/90, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'articolo 6-bis della L. n.241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- di ADOTTARE ai sensi del DPR n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della Società Agricola Emiliana Energy s.r.l. (C.F./PIVA 02489910352), nella persona del suo rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di Mirandola via Mercadante n.22, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Mirandola
TUTELA DELLE ACQUE	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento / digestato e delle acque reflue sul suolo, di cui all'articolo 112 del Dlgs n.152/06	Arpae
EMISSIONI IN ATMOSFERA	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/06	Arpae
IMPATTO ACUSTICO	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR n.227/11	Comune di Mirandola

- di STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi riportati in tabella sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - "Allegato Acqua";
 - "Allegato Aria";
 - "Allegato Rumore";
 - "Allegato Gestione effluenti";
- di DARE ATTO che la presente determina:
 - deve confluire nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Mirandola (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n.59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n.241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
- di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente A.U.A.:
 - **per quanto riguarda le emissioni in atmosfera**, dalla data di messa in esercizio delle emissioni in atmosfera nella configurazione autorizzata con il presente atto;
 - **per quanto riguarda il rumore e la gestione degli effluenti zootecnici e del digestato**, dalla data di messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione autorizzata: a tal fine, deve essere predisposta, a firma di tecnico abilitato, una specifica dichiarazione dell'avvenuta realizzazione delle opere in piena conformità all'AUA rilasciata ed alle relative prescrizioni; copia

originale di tale Dichiarazione di Conformità deve essere conservato presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità di controllo;

- **per quanto riguarda gli scarichi idrici**, dal giorno di rilascio da parte del SUAP;

5. di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n.59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n.59/2013;
6. di FARE SALVA l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA; qualora sia necessario, è responsabilità della ditta presentare all'autorità competente specifiche modifica all'AUA ai fini dell'adeguamento dell'impianto a tali norme/discipline;
7. di INFORMARE che le norme settoriali rimangono valide per quanto non previsto o regolato dal DPR n.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'articolo 1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
8. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 6/11/2012 n.190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. di INFORMARE che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche di competenza del SUAP in materia di antimafia ai sensi del Dlgs. 6/09/2011 n.159;
11. di RENDERE NOTO che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Valentina Beltrame

Allegato SCARICHI IDRICI

Prat. Sinadoc n. 26784/2024

Ditta EMILIANA ENERGY SRL SOCIETA' AGRICOLA, Stabilimento v. MERCADANTE N. 22, MIRANDOLA (MO)

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06 (articoli 124 e 125) Acque reflue domestiche in acque superficiali	Comune di Mirandola

A - Normativa

Si richiama di seguito la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

D.Lgs. n.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza.

L.R. n.3/1999 e ss.mm., ed in particolare:

- l'art.112, che attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- l'art. 112 comma 2, che stabilisce che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;

D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

B - Parte descrittiva e istruttoria

La Società Agricola Emiliana Energy s.r.l. gestisce lo stabilimento per la produzione di biogas sito a Mirandola, Via Mercadante, 22.

Con la documentazione tecnica predisposta dalla ditta, come evidenziato durante la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi rispetto alla situazione precedentemente autorizzata la ditta propone di eliminare lo scarico delle acque di prima pioggia in acque superficiali, prevedendo l'utilizzo di tali acque nel digestore.

L'esclusione dell'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia non richiede l'effettuazione di una specifica istruttoria nell'ambito dell'AUA.

Le acque meteoriche non contaminate ricadenti sui pluviali dell'insediamento e le acque di seconda pioggia sono legittimamente scaricate in acque superficiali senza trattamento.

In relazione allo scarico delle acque domestiche, si conferma quanto già autorizzato con la previgente AUA; pertanto, in considerazione del parere già espresso con prot. n.1488/6.10 del 31/01/2012 dal Comune di Mirandola - Servizio Urbanistica Edilizia e Ambiente - nell'ambito del precedente iter autorizzativo, con cui era rilevato quanto segue:

- i reflui domestici sono costituiti dalle acque provenienti dal bagno a servizio dell'unica persona addetta all'impianto;
- è prevista una fossa Imhoff di 1 mc, filtro aerobico e a valle dell'impianto il pozzetto di ispezione; lo scarico avviene in un fosso di scolo;
- il sistema di trattamento proposto è ritenuto idoneo.

In conclusione, si ritiene possibile confermare l'autorizzazione allo scarico delle acque nel rispetto della prescrizione individuata nel paragrafo successivo.

C – Prescrizioni e disposizioni

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della Società Agricola Emiliana Energy s.r.l., per lo stabilimento sito a Mirandola, Via Mercadante, 22, è autorizzato a scaricare le acque reflue domestiche in acque superficiali, in conformità con la seguente prescrizione.

- 1) Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento dell'impianto, con pulizia a cadenza almeno annuale, oltre a periodiche manutenzioni del corpo idrico recettore in prossimità del punto di scarico, onde evitare intasamenti e maleodoranze.

Allegato GESTIONE EFFLUENTI

Prat. Sinadoc n. 26784/2024

Ditta EMILIANA ENERGY SRL SOCIETA' AGRICOLA, Stabilimento v. MERCADANTE N. 22, MIRANDOLA (MO)

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente competente alla ricezione della comunicazione, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	Comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Dlgs.152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste	Arpae

A - Normativa

Si richiama di seguito la normativa settoriale ambientale in materia di Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato.

D.Lgs. n.152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi.

L.R. n.4/2007, "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari.

D.M. n.5046 del 25/02/2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato".

Regolamento Regionale n. 2 del 19/3/2024, "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue".

B - Parte descrittiva

La Società Agricola Emiliana Energy s.r.l. gestisce lo stabilimento per la produzione di biogas/ biometano sito a Mirandola, Via Mercadante, 22.

L'assetto dello stabilimento oggetto del presente allegato è quello che sarà realizzato con gli interventi previsti dalla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) inviata al SUAP competente in data 17/6/2024, con la quale la Società ha presentato un progetto di modifica dello stabilimento oggetto di una determina di Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 387/2003 rilasciata dalla Provincia di Modena con n.138 il 16/4/2012. Il progetto prevede un ampliamento dell'installazione ed una sua conversione dalla produzione di energia elettrica a quella di biometano. In dettaglio, le opere in progetto sono le seguenti:

- la realizzazione di un ampliamento della fase di digestione anaerobica mediante la costruzione di un nuovo digestore anaerobico (diametro 28 m, altezza 9 m);

- la costruzione di n. 1 nuova vasca di stoccaggio digestato grezzo con copertura per recupero biogas in grado di garantire un tempo di ritenzione di almeno 30 gg, la vasca ha un diametro 28 m e un'altezza 9 m;
- la costruzione di n. 3 nuove vasche in cemento armato di diametro pari a 36 m e altezza 6 m, dotate di copertura antiodore, per lo stoccaggio del digestato chiarificato;
- la costruzione di nuove infrastrutture a servizio dell'impianto, tra cui si cita la viabilità di servizio e la vasca di laminazione;
- la costruzione di n. 2 nuove trincee per il deposito di insilati, di cui una parzialmente adibita a deposito coperto di pollina;
- costruzione di nuova tramoggia di carico;
- costruzione di vasca per il prelievo del digestato;
- costruzione di una nuova platea coperta per lo stoccaggio del digestato separato solido;
- installazione di un nuovo impianto di upgrading del biogas per la produzione di biometano;
- realizzazione di stazione di carico del carro bombolaio per la consegna del biometano.

La dieta annuale dei digestori, nella situazione di progetto, prevede l'uso di diverse biomasse che sono riportate nella tabella seguente:

Biomassa	Quantità		Decreto interministeriale n. 5046 del 25/2/2016 (articolo 22 biomasse ammesse per poter utilizzare agronomicamente il digestato prodotto)		
	t/anno	t/giorno	ammesso	lettera	%
INSILATO DI SORGO	7000	19,18	si	b)	11%
INSILATO DI MAIS	13500	36,99	si	b)	21%
INSILATO DI TRITICALE	7000	19,18	si	b)	11%
POLPE SURPRESSATE DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	6600	18,08	si	e)	10%
SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE/PULITURA DEI CEREALI	2200	6,03	si	e)	3%
SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DEGLI ORTAGGI	500	1,37	si	e)	1%
LIQUAME BOVINO DA LATTE	10000	27,40	si	c)	15%
LETAME BOVINO	15000	41,10	si	b)	23%
LETTIERA AVICOLA	3000	8,22	si	e)	5%
totali	64800	177,53			100%
Classificazione del digestato prodotto			AGROINDUSTRIALE		

Tutte le biomasse utilizzate per l'alimentazione dei digestori anaerobici sono e dovranno sempre risultare inserite nell'elenco dei materiali e delle sostanze che consentono il successivo utilizzo agronomico del digestato prodotto, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del Decreto Interministeriale 5046/2016, come ripreso anche dal Regolamento Regionale all'uso del digestato in vigore. Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo il digestato prodotto è classificato agroindustriale e, come tale, è soggetto ad analisi annuale con la ricerca dei parametri analitici specificatamente previsti per tale tipologia di digestato, come previsto anche dal Regolamento Regionale sull'utilizzazione agronomica del digestato in vigore.

In merito alla dieta si precisa che la Società Agricola Emiliana Energy s.r.l. è vincolata al ritiro di un quantitativo minimo annuale di 6000 t di polpe surpressate di barbabietola sulla base della prescrizione contenuta nell'Autorizzazione Unica ai sensi del 387/2003. Tale quantitativo deve essere previsto da appositi accordi/contratti con associazioni di produttori bieticoli che non devono avere soluzioni di continuità. Una riduzione del quantitativo minimo annuale ritirato o una interruzione dei contratti di fornitura comporterà l'automatica sospensione della possibilità di utilizzare il digestato su terreni compresi nel comprensorio di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano, ai sensi della D.A.L. 51/2011.

Le biomasse sono avviate ai fermentatori dove avviene la digestione e la produzione di biogas, il digestato passa poi alla prima vasca di stoccaggio dove avviene il recupero del biogas residuale; da quest'ultima il digestato è inviato ad un separatore a compressione elicoidale che origina il digestato separato solido e quello chiarificato.

Il digestato separato solido è stoccato in una struttura tamponata e coperta che ospita anche il separatore.

Il digestato liquido chiarificato è inviato tramite tubature alle strutture di stoccaggio da cui è prelevato tramite un apposito punto di prelievo comune.

Le tipologie di digestato prodotte con le relative quantità espresse in peso e volume, assieme al relativo contenuto di azoto, come stimati al rilascio della presente autorizzazione, sono indicati nella tabella seguente.

Digestato	Quantità			Azoto al campo					
				quantità totale	titolo	di cui da altre biomasse		di cui zootecnico	
	t/anno	densità	m3/anno			quantità	titolo	quantità	titolo
				kg/anno	kg/m3	kg/anno	kg/m3	kg/anno	kg/m3
Liquido chiarificato	41593	1	41593	290349	6,98	154974	3,73	135375	3,25
Palabile	10398	0,7	14855	96783	6,52	51658	3,48	45125	3,04
Totali	51991		56447	387132		206632		180500	3,20

Tutti i valori indicati nella tabella derivano dai conteggi svolti sulla base della dieta proposta nella situazione di progetto. La dieta del digestore potrà variare nel tempo in qualità e quantità delle sostanze e dei materiali che la compongono. Tali modifiche dovranno essere oggetto di modifica preventiva, con la comunicazione per l'utilizzazione agronomica del digestato che dovrà sempre dimostrare :

- le capacità di stoccaggio minime necessarie per il digestato palabile e non palabile;
- la collocazione certa di tutto l'azoto al campo prodotto annualmente.

Il trattamento di separazione solido-liquido del digestato tal quale avviene in un separatore a compressione elicoidale. L'efficienza di separazione proposta prevede che il 20% del digestato tal quale diventi palabile e

la restante, parte pari all'80%, diventi liquido chiarificato. Le percentuali utilizzate sono conformi a quelle definite alla tabella 2 dell'allegato I al Regolamento Regionale 2/2024, che prevedono rispettivamente un 30% e un 70% in efficienza massima e un 20% e un 80% in efficienza media.

La ripartizione percentuale dell'azoto nelle due frazioni è risultata pienamente conforme a quella prevista nella tabella 2 del Regolamento ed è pari al 25% nel palabile e al 75% nel non palabile (efficienza media).

Le capacità di stoccaggio dichiarate nella situazione di progetto sono schematicamente riportate nelle tabelle sottostanti.

Stoccaggi per il digestato (non palabile)						
Riferimento planimetrico	Descrizione	Dimensioni				Ultima verifica di tenuta decennale
		Diametro	Altezza di riempimento	Area	Volume	
		m	m	mq	mc	
13	VASCA DI STOCCAGGIO CIRCOLARE COPERTA CON RECUPERO DEL BIOGAS PER DIGESTATO TAL QUALE	28	8,30	616	5111	Struttura in progetto varrà la data di agibilità della struttura
15	VASCA DI STOCCAGGIO COPERTA PER DIGESTATO LIQUIDO CHIARIFICATO	36	5,8	1018	5904	Struttura in progetto varrà la data di agibilità della struttura
15	VASCA DI STOCCAGGIO COPERTA PER DIGESTATO LIQUIDO CHIARIFICATO	36	5,8	1018	5904	Struttura in progetto varrà la data di agibilità della struttura
15	VASCA DI STOCCAGGIO COPERTA PER DIGESTATO LIQUIDO CHIARIFICATO	36	5,8	1018	5904	Struttura in progetto varrà la data di agibilità della struttura
Volume di stoccaggio disponibile al livello di riempimento definito					22822	

Stoccaggio per il digestato solido (palabile)					
Riferimento planimetrico	Descrizione	Dimensioni			
		Lunghezza	Larghezza	Area	Volume
		m	m	mq	mc
16	SEPARATORE A COMPRESSIONE ELICOIDALE E STOCCAGGIO COPERTO SEPARATO SOLIDO	55	20	1100	4400



Le strutture di stoccaggio per le due tipologie di digestato prodotto garantiscono la capacità minima richiesta, che ricordiamo essere pari al digestato liquido prodotto in 180 giorni e al digestato solido prodotto in 90 giorni.

Qualsiasi modifica all'assetto degli stoccaggi deve essere oggetto di preventiva modifica dell'AUA.

L'azoto al campo prodotto nella situazione di progetto è stato stimato pari a 387132 kg/anno, tutto destinato all'utilizzazione agronomica. Il gestore, in occasione della presentazione dell'agibilità per le opere in progetto, dovrà presentare una comunicazione all'uso agronomico del digestato che dimostri la collocazione certa di tutto l'azoto prodotto annualmente nel nuovo assetto strutturale e gestionale.

Si precisa che nell'istanza di AUA il gestore non ha allegato l'elenco dei terreni o i contratti di detenzione che garantiscono la collocazione certa di tutto l'azoto che andrà a produrre nella situazione di progetto; potrà quindi verificarsi che il gestore debba obbligatoriamente diminuire la quantità annuale di biomasse che potrà trattare presso l'impianto al fine di produrre il solo azoto che riesce a collocare con i terreni disponibili o con i contratti di detenzione.

C - Prescrizioni e disposizioni

1. L'utilizzazione agronomica del digestato, prodotto nella situazione post operam è vincolata alla presentazione della Comunicazione ai sensi dell'articolo 112 del Decreto Legislativo 152/2006. La stessa comunicazione deve essere allegata alla pratica di agibilità delle opere in progetto. La Comunicazione deve garantire la sufficiente capacità di stoccaggio per il digestato prodotto e la completa e certa collocazione di tutto l'azoto destinato all'utilizzazione agronomica diretta e indiretta derivante dalle biomasse in ingresso annualmente alla digestione anaerobica. Qualora i terreni o i contratti di detenzione in disponibilità al gestore dell'impianto non fossero sufficienti a soddisfare l'utilizzazione agronomica del digestato prodotto alla massima potenzialità dell'impianto, la stessa deve essere ridotta e rapportata ai terreni disponibili.
2. Alla comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato deve sempre essere allegata una breve relazione tecnica che evidenzi il titolo di azoto complessivo e il titolo di azoto derivante da effluenti zootecnici per le due tipologie di digesto prodotte: palabile e non palabile.
3. Il gestore dell'installazione è vincolato al ritiro di un quantitativo minimo annuale di 6000 t di polpe surpressate di barbabietola. Tale quantitativo deve essere previsto da appositi accordi/contratti con associazioni di produttori bieticoli che non devono avere soluzioni di continuità. Una riduzione del quantitativo minimo annuale ritirato o una interruzione dei contratti di fornitura comporta l'automatica sospensione della possibilità di utilizzare il digestato su terreni compresi nel comprensorio di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano, ai sensi della D.A.L. 51/2011.
4. L'utilizzazione agronomica del digestato deve essere effettuata rispettando i limiti di massimo apporto di azoto zootecnico nelle zone vulnerabili (170 kg/ha anno) e ordinarie (340 kg/ha anno) e i limiti del massimo apporto standard alle colture (MAS) come azoto complessivamente presente nel digestato.
5. Nei contratti di detenzione deve essere sempre specificato il titolo di azoto complessivo del digestato ceduto e quello specifico relativo alla quota derivante da effluenti zootecnici, al fine di permettere al detentore il rispetto dei fabbisogni colturali e dei limiti imposti all'azoto zootecnico in zona vulnerabile e ordinaria.
6. Qualora la certa collocazione di tutto il digestato prodotto in un anno sia garantita attraverso contratti di detenzione, gli stessi non possono avere durata inferiore all'anno e devono essere rinnovati o sostituiti entro i 60 giorni antecedenti la loro scadenza.
7. Le strutture di stoccaggio per il digestato indicate nella comunicazione devono corrispondere a quelle autorizzate con il presente atto. Modifiche strutturali agli stoccaggi devono essere oggetto del percorso di modifica dell'Autorizzazione Unica ai sensi del 387/2003 e della conseguente AUA.
8. Le nuove strutture di stoccaggio (vasche circolari) devono essere dotate di fosso di guardia perimetrale come previsto dal Regolamento Regionale in vigore. Di tale situazione deve essere data evidenza nella pratica di agibilità delle strutture.
9. Il punto di campionamento del digestato non palabile deve essere indicato sul posto da apposito cartello e dotato di apposito rubinetto di prelievo; deve essere inoltre conservata in azienda specifica cartografia relativa alla sua collocazione. Le modalità di prelievo devono essere indicate in un verbale di campionamento a firma degli operatori che lo eseguono e deve essere allegato al referto analitico che sarà prodotto.
10. Le modalità di campionamento del digestato palabile devono essere definite da apposita procedura che costituirà il verbale di campionamento firmato dagli operatori che lo eseguono e allegato al referto analitico che sarà prodotto.

Si precisa che le suddette prescrizioni sono da intendersi come disposizioni specifiche sulle modalità di utilizzazione degli effluenti e sulle caratteristiche degli stoccaggi e il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 4/2007 al comma 11 (sospensione dell'attività di utilizzazione agronomica) e 12 (sanzioni pecuniarie).

- L'utilizzazione agronomica del digestato deve essere svolta rispettando il Regolamento Regionale in vigore.
- Il gestore deve applicare i criteri tecnici per la mitigazione degli impatti nella gestione dell'impianto a biogas previsti dalla DGR 1495/2011.

Allegato EMISSIONI IN ATMOSFERA

Prat. Sinadoc n. 26784/2024

Ditta **EMILIANA ENERGY SRL SOCIETA' AGRICOLA**, Stabilimento v. **MERCADANTE N. 22**, **MIRANDOLA (MO)**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
EMISSIONI IN ATMOSFERA	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae

A - Normativa

Si richiama di seguito la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera.

D.Lgs. n.152/2006 e smi, "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività).

D.G.R. n.2236/2009 e smi, disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".

DDGA n.4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

B - Parte descrittiva

La ditta **EMILIANA ENERGY SRL SOCIETA' AGRICOLA**, presso lo stabilimento sito in v. **MERCADANTE N. 22, MIRANDOLA (MO)** intende svolgere l'attività di produzione biometano.

L'assetto dello stabilimento oggetto del presente allegato è quello che sarà realizzato con gli interventi previsti dalla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) inviata al SUAP competente in data 17/6/2024, con la quale la ditta ha presentato un progetto di modifica dello stabilimento oggetto di una determina di Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 387/2003 rilasciata dalla Provincia di Modena con n. 138 il 16/4/2012 (e successiva modifica Det. 5118 del 20/12/2016). Il progetto prevede un ampliamento dell'installazione e una sua conversione dalla produzione di energia elettrica alla produzione di biometano.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, dalla documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, risulta:

- l'installazione di 4 nuovi punti di emissione convogliata in atmosfera (E1, E2, E3, E4) in sostituzione di tutte le precedenti emissioni convogliate.
- Sono previste emissioni diffuse (odorigene).

e il seguente consumo di materie prime:

- biomasse avviate alla digestione anaerobica: 64.800 t/anno con produzione di biogas stimata di circa 9.768.000 Nm³/anno.

C – Istruttoria e pareri

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Modena con n. 138 il 16/4/2012 e la successiva modifica (Det. 5118 del 20/12/2016),

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e le relative integrazioni pervenute ad Arpae-SAC Modena il 19/7/2024, 10/09/2024 e 16/10/2024,

VISTI i pareri/contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio:

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 188268 del 18/10/2024, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

D – Prescrizioni e disposizioni

Le emissioni autorizzate sono quelle indicate e nominate nella "Planimetria emissioni" allegata e schematizzate nella tabella sotto riportata.

Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc (*)	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E1	Impianto termico - cogeneratore a biogas - PTN 1517 kW	2293	7,2	24	Ossidi di Azoto (Espressi come NO ₂)	95	Catalizzatore ossidativo per CO	Annuale
					Ossidi di Zolfo (Espressi come SO ₂)	40		
					Monossido di Carbonio	95		
					COV (come C-org Totale)**	40		
					Ammoniaca***	2		
					Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCL)	2		
E2	Impianto di Upgrading	600	5,8	24	-			
E3	Impianto termico - caldaia di backup a biogas PTN 300 kW	460	4	al bisogno	Impianto in deroga: lettera ff) alleg IV (Parte I) alla parte V DLgs 152/06			

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durat a ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc (*)	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E4	Torcia di emergenza per biogas	1200	9,2	solo emergenza		-		

* riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%

**Escluso il metano

***Nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.

2. I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).
3. entro 60 giorni dal rilascio della presente AUA, devono essere forniti ad Arpae i dati relativi al cogeneratore E1 (medio impianto di combustione) previsti dall'Allegato I (Parte IV-bis) alla Parte V del D.Lgs. 152/06.
4. la torcia deve consentire lo svuotamento rapido di tutti gli stoccaggi di biogas in un periodo non superiore a 5-6 ore;
5. l'utilizzo della torcia deve essere limitato alle situazioni di emergenza o di manutenzione dell'impianto;
6. la combustione del biogas in torcia deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni: temperatura di combustione > 850°C, concentrazione di ossigeno ≤ 3% in volume e tempo di ritenzione ≥ 0.3 secondi;
7. la ditta deve predisporre un registro ad uso interno sul quale annotare i periodi di funzionamento della torcia, le ore di accensione, il volume (mc) di biogas combusto e gli interventi di verifica funzionamento e di manutenzione;
8. il biometano non conforme alla commercializzazione deve essere inviato ai digestori come previsto dalla progettazione presentata;
9. le biomasse in ingresso all'installazione dovranno essere gestite con i criteri definiti dalla DGR 1495/2011 che si riportano di seguito:
 - per lo stoccaggio di biomasse palabili in arrivo all'impianto destinate ad insilamento, le strutture dovranno essere conformi a quelle normalmente utilizzate per questo tipo di processo;
 - per le altre biomasse palabili da destinare all'alimentazione del digestore, lo stoccaggio dovrà essere effettuato in contenitori coperti per evitare dispersioni sia di COV sia di particolato. Qualora il tenore di sostanza secca dei suddetti materiali sia inferiore al 60% lo stoccaggio deve avvenire in contenitori chiusi a tenuta, salvo un'apertura minima per gli sfiati che dovranno essere opportunamente trattati. Inoltre la pavimentazione, quando presente, deve essere impermeabilizzata e sagomata in modo da favorire il rapido sgrondo di eventuali percolati. Questi dovranno essere inviati direttamente al digestore od, in alternativa, conservati in contenitori chiusi, in attesa del loro caricamento;
 - per le biomasse non palabili in arrivo all'impianto, la conservazione in attesa del caricamento dovrà essere effettuata in vasche/contenitori chiusi a tenuta, salvo un'apertura minima per gli sfiati che dovranno essere opportunamente trattati. In tale contesto, sono esclusi i liquami zootecnici di origine aziendale qualora inviati direttamente alla fase di digestione anaerobica.
10. il gestore deve utilizzare modalità gestionali dei materiali in ingresso e dei prodotti finiti che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente/odorigene;
11. i dispositivi di chiusura mobile delle tramogge di carico devono essere di tipo auto - chiudente, al fine di

minimizzare la fuoriuscita di potenziali odori; potranno pertanto rimanere aperte esclusivamente per il tempo necessario al ricevimento del materiale;

12. i mezzi che trasportano materiali polverulenti/odorigeni, sottoprodotti, biomasse, ecc.. devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto;

13. nei primi 24 mesi di funzionamento dopo la messa a regime dell'impianto, dovranno essere condotte **quattro campagne di campionamenti, con cadenza semestrale** (due nella stagione invernale e due nella stagione estiva), per la determinazione di:

- concentrazione di odore (UNI EN 13725/2022) emessa da: trincee stoccaggio biomasse e insilati (2 sorgenti a scelta tra T1I, T2I, T3I, T4I); trincea stoccaggio pollina (T1P); trincea stoccaggio digestato solido (T1D); tramogge di carico biomasse (1 sorgente a scelta tra TC1 e TC2); in prossimità di ricettori Rec1, Rec3 e Rec8 come identificati dalla ditta;
- portata volumetrica, concentrazione di odore (UNI EN 13725/2022), acido solfidrico, SOV (come C-org. Totale – UNI EN 12619) all'emissione E2 "upgrading";
- tutte le analisi di unità odorimetriche dovranno essere espresse sia in termini di concentrazione di odore, sia in termini di flusso di odore. I referti analitici devono essere trasmessi ad Arpae entro 60 giorni dall'effettuazione di ciascuna campagna di campionamento, corredati di apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, contenente i risultati dei controlli relativi alla misura della concentrazione di odore in ouE/m³ delle diverse sorgenti;
- tale monitoraggio è condotto in relazione a quanto richiesto dalla DGR 1495/2011 punto 3.3 e, qualora dovessero emergere problematiche, l'Autorità competente potrà richiedere approfondimenti e/o pervenire ad una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene.

14. **Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**

A). L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

B). Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

15. **Messa in esercizio e messa a regime di impianti nuovi/modificati**

In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente al punto di emissione **n. E1** devono essere eseguiti **tre campionamenti** nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

- Relativamente al punto di emissione **n. E2** deve essere eseguito **un campionamento** alla data di messa a regime ricercando: **portata volumetrica, concentrazione di odore (UNI EN 13725/2022), acido solfidrico, SOV (come C-org. Totale – UNI EN 12619).**

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

16. Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni **almeno con la periodicità indicata nella tabella al punto 1. "VALORI LIMITE DI EMISSIONE"**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni.

17. Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici

e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

18. **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservata a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

19. **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

20. **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione

regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti al centro di segmenti uguali
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti in cui è suddiviso il lato

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

21. **Accessibilità dei punti di prelievo**

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdetto al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt

dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

22. **Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati**

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

23. **Metodi di misura, campionamento ed analisi**

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015; Biogas: campionamento UNI EN ISO 10715:2001, analisi UNI EN ISO 19739:2007
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpa APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Allegato: planimetria emissioni

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Prat. Sinadoc n. 26784/2024

Ditta EMILIANA ENERGY SRL SOCIETA' AGRICOLA, Stabilimento v. MERCADANTE N. 22, MIRANDOLA (MO)

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
IMPATTO ACUSTICO	Nulla osta acustico, di cui all'art.8, co.6, della L. n.447/1995	Comune di Mirandola

A – Normativa

Si richiama di seguito la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico.

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6.

DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4.

L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

B - Parte descrittiva

La ditta Emiliana Energy, ha presentato un progetto di ammodernamento dell'installazione che prevede l'introduzione di un impianto di upgrading per la depurazione del biogas e la produzione di biometano destinato ad usi industriali. La nuova sezione di impianto sarà realizzata nel lotto di terreno a fianco dell'impianto esistente e sarà perfettamente integrata alla sezione esistente per il tramite di collegamenti a mezzo tubazioni interrate sia per quanto riguarda il digestato sia per quanto riguarda il biogas. Per il conferimento all'utenza del biometano prodotto in impianto è prevista la realizzazione di una postazione di carico di n. 2 carri bombolai.

Dalla valutazione di impatto acustico presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, si rileva che:

- l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore da assoggettare, ai sensi della normativa sopra citata, al titolo abilitativo comunicazione o nulla osta acustico;
- le sorgenti di rumore sono attive in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e notturno (22:00-6:00);

- l'area d'intervento in cui sorge l'impianto di cogenerazione e le aree limitrofe sono assegnate, dalla vigente classificazione acustica comunale ad una classe III – area mista - con limiti d'immissione pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte. E' fatto salvo, in corso d'esercizio, il rispetto del criterio differenziale diurno e notturno, rispettivamente pari a 5 dBA di giorno e 3 dBA di notte, nei confronti dei ricettori potenzialmente esposti alla rumorosità dell'impianto; nello studio sono stati identificati 14 edifici residenziali collocati a distanze che vanno dai 90 ai 1180 m, gli edifici più vicini all'impianto risultano essere R7 (340 m), R8 (250 m), R9 (180 m).
- i livelli sonori misurati/stimati mostrano il rispetto del valore limite di zona diurno attribuito alla classe III; presso i ricettori risulta non applicabile il criterio differenziale.

C – Istruttoria e pareri

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dell'allegato IMPATTO ACUSTICO, adottata da ARPAE- SAC Modena con Determinazione DET-AMB-2016-634 del 15/03/2016;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e le relative integrazioni pervenute ad Arpae-SAC;

VISTI i pareri/contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio:

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE L'ATTIVITA' secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) In seguito alla messa a regime dell'impianto nella nuova configurazione, la ditta deve presentare, una relazione a firma del tecnico competente in acustica che confermi la congruità delle caratteristiche delle sorgenti installate con quanto indicato nella valutazione preliminare e che descriva le caratteristiche acustiche dei container insonorizzati installati; la relazione di cui sopra deve essere inviata ad Arpae e Comune di Mirandola.
- 2) In fase di esercizio devono essere mantenute modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore installate tali da assicurare, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare deve essere verificato periodicamente lo stato di usura delle sorgenti sonore, intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di esse provocasse un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione delle stesse qualora necessario.
- 3) L'inserimento e/o l'installazione di ulteriori sorgenti sonore resta subordinata a preventive valutazioni di compatibilità acustica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.